

# *I NUOVI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA ED ATTIVITA' VETERINARIA*

**ANTONELLA DE GREGORIO , ASL Latina**

**FIUGGI 07/11/2019**

# INTRODUZIONE

E' fondamentale capire che il Reg 625 /17 e  
il REG 429/16

**comportano dei cambiamenti epocali**

sia per quanto riguarda la veterinaria  
pubblica che l'intera sanità pubblica

Per capire l'evoluzione della normativa cogente in Materia di Sicurezza alimentare dal 2000 ad oggi è importante **fare un passo indietro** e passare dalle motivazioni che hanno portato il Legislatore Europeo **dall'istituzione del Libro Bianco** e tutta la normativa che da esso deriva **fino ad arrivare oggi** ad un Regolamento (**il REG: 625/17**) rivolto alle Autorità competenti.

**PASSAGGIO DA:  
LEGISLAZIONE SULLA FILIERA ALIMENTARE**

**A LEGISLAZIONE SULLA FILIERA AGROALIMENTARE  
(CONSIDERATA 3 DEL REG.625/17)**

che da un lato  
**è sicuramente figlio dell'882/04 e**  
dall'altro si pone in maniera più completa ed  
innovativa come  
**il regolamento della Globalizzazione**  
intesa come un regolamento che vede nel  
binomio **"AMBIENTE SALUTE "**  
**IL centro del suo obiettivo**

# ONE HEALTH

Una normativa che parte da un ambiente sano come prerequisito per il raggiungimento di un alimento sano

riconoscendo che la **salute delle persone , degli animali e degli ecosistemi** sono **Interconnessi**

promuove l'applicazione di un **approccio collaborativo** , multidisciplinare , intersettoriale, e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine **dall'interfaccia tra ambiente –animali ed ecosistemi umani.**

...revisione della normativa dal 1996 in poi....  
Genesi del libro bianco

Le **gravi emergenze** verificatesi nel settore della sicurezza alimentare negli anni che vanno dal 1996 al 2000 (la crisi della **BSE** in Gran Bretagna e quella della **diossina** in Belgio) hanno dimostrato l'**inefficacia** dei modelli di prevenzione fin allora adottati

La **Commissione Europea** ha dovuto prendere atto della inadeguatezza complessiva delle norme e procedure comunitarie a presidio della sicurezza degli alimenti e mangimi

# LIBRO BIANCO

Il Libro Bianco **ha tracciato il percorso** da seguire per garantire gli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare, attraverso una serie di proposte...

**“legislazione sulla filiera alimentare”**

**Strategia globale ed integrata !!**

creazione di un nuovo quadro giuridico  
che copra l'intera catena alimentare,

**“dai campi alla tavola”**


**“from the farm to fork”**

Dall'alimentazione animale fino al  
consumo da parte del cittadino

# “legislazione sulla filiera alimentare”

- - **Definizione chiara dei ruoli**
  - l’attuazione del principio **della piena responsabilizzazione** di tutte le parti coinvolte nella catena alimentare (gli operatori della filiera di alimenti e mangimi, ciascuno per la propria fase) gli Stati Membri , la Commissione Europea i consumatori
-

# L'ANALISI DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE



## INTRODUZIONE AL REG.625/17

**considerando uno**

il Trattato su Funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che sia garantito un elevato livello di protezione

della salute umana ,  
animale  
e dell'ambiente



ARIA  
ACQUA  
SUOLO

# LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE

## CONSIDERANDO 3: chiave di volta

La legislazione dell'Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli **alimenti e i mangimi** siano **sicuri e sani** e che le **attività** che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza **della filiera agroalimentare** o sulla tutela degli interessi dei **consumatori** in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche.

# LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE

## CONSIDERANDO 3

La normativa dell'Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di **salute umana, animale e vegetale**, nonché di **benessere degli animali nella filiera agroalimentare** e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile **diffusione delle malattie degli animali**, in alcuni casi trasmissibili all'uomo, o **degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali**, nonché di **garantire la tutela dell'ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari**.

L'applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente **COME**

**«legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare»**,

contribuisce al funzionamento del mercato interno.

# REGOLAMENTO DELLA GLOBALIZZAZIONE

## Regolamento 625 /17

che in una formula sintetica potrebbe essere definito come  
il regolamento della

**complessità e della globalizzazione.**

Il regolamento della complessità non solo per **le dimensioni**  
e per **le numerose aree interessate** in modo originale  
della nuova disciplina

L'espressa individuazione **di plurime finalità**, tra esse  
interagenti propone con chiarezza un originale

**approccio olistico sul tema dei controlli.**

# IL REGOLAMENTO DEL CICLO DELLA VITA

Ancora una volta possiamo dire che il nuovo regolamento si caratterizza altresì Come il regolamento

**del ciclo della vita,**

quanto all'**oggetto**, ai **destinatari**, al **perimetro tematico ed istituzionale** oltre che **territoriale**

infatti il regolamento 625/17 non si limita ad unificare all'interno di un unico quadro normativo, a fianco dei controlli sulla **Food safety**, i controlli sull'integrità e sulla salubrità/Complessità Dei prodotti alimentari e sulla loro qualità,

ma **affianca l'attenzione a tutte le altre forme di vita, animali e vegetali** a prescindere **dalla loro destinazione alla catena dell'alimentazione umana** nonché **l'attenzione all'ambiente.**

# Confronto titoli Reg. (CE) 882/2004 e (UE) 2017/625

## Reg. (CE) 882/2004

relativo ai **controlli ufficiali** intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di **mangimi e di alimenti** e alle norme sulla salute e sul **benessere degli animali**

## Reg. (UE) 2017 625 (OCR)

relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli **alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari**


ultima versione consolidata disponibile su EURLEX del 16.08.2017, 16 modifiche, 1 rettifica. (data di consultazione 24 10 2017) - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20170816&qid=1508827515896&from=IT>

# EVOLUZIONE NORME CE/UE IN MATERIA DI FILIERA ALIMENTARE E CU

2004

## Pacchetto igiene


Reg. CE 882/2004



2017

## Legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare - Union Agri-food chain legislation

Reg. UE 2017/625



SETTORI, CHE -- ESSENDO OGGETTO DI SPECIFICA NORMATIVA DELL'UNIONE O DEGLI STATI MEMBRI IN APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE (INDICATA COLLETTIVAMENTE COME «LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE»)-- RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RCU

## TITOLO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

### LEGISLAZIONE DELL'UNIONE IN MATERIA DI FILIERA AGROALIMENTARE (UNION AGRI-FOOD CHAIN LEGISLATION, UAFCL)

#### **ALIMENTI**

sicurezza alimentare, integrità, salubrità, pratiche commerciali leali, fabbricazione e uso MOCA

#### **MANGIMI**

sicurezza dei mangimi, pratiche commerciali leali, tutela della salute interessi e informazione dei consumatori

#### **SANITÀ ANIMALE**

Prescrizioni in materi di sanità animale

#### **BENESSERE ANIMALE**

Prescrizioni in materi di benessere animale

#### **SOA E PRODOTTI DERIVATI**

prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali

#### **OGM**

emissione deliberata nell'ambiente di a fini di produzione di alimenti e mangimi

#### **SALUTE DELLE PIANTE**

misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

#### **PRODOTTI FITOSANITARI**

prescrizioni per immissione in commercio e uso, utilizzo sostenibile pesticidi, eccetto attrezzatura per l'applicazione di pesticidi

#### **PRODUZIONE BIOLOGICA**

produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici

#### **DOP, IGP, STG**

uso e etichettatura denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette specialità tradizionali garantite

## RELAZIONE CON IL 429/16

### Considerando 4

### Considerando 5

Legislazione dell'Unione in materia di salute animale ha l'obiettivo di garantire **un elevato livello di salute umana e animale** lo sviluppo razionale **dell'agricoltura e dell'acquacoltura e l'incremento della produttività** tale legislazione costituisce un contributo indispensabile alla **realizzazione del Mercato interno** per gli animali, i prodotti di origine animale

e alla **prevenzione della diffusione di malattie infettive**

## RELAZIONE CON IL 429/16 Considerando 32

### Considerata 6

le malattie animali trasmissibili comprese quelle causate da **microrganismi che sono diventati resistenti agli antimicrobici** possono avere un impatto significativo sulla **sanità pubblica** sulla **sicurezza degli alimenti** e dei **mangimi** nonché sulla **salute e sul benessere degli animali**

# BENESSERE ANIMALE E PROTEZIONE DELLE PIANTE

I controlli su animali e piante,  
oltre che finalizzati a garantire la sicurezza igienico  
sanitaria dei prodotti alimentari e dei mangimi  
destinati ad entrare nella catena del consumo  
alimentare umano assumono

**il benessere animale e a protezione delle piante da  
organismi nocivi**

**quale oggetto di per Se rilevante,  
sottolineando:**

## **BINOMIO AMBIENTE E SICUREZZA ALIMENTARE IMPRESINDIBILI DAL BENESSERE ANIMALE**

**Al considerando 7**

**L'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti.** La legislazione dell'unione in materia di benessere degli animali impone ai proprietari e ai detentori di animali e alle autorità competenti **di rispettare gli obblighi in materia di benessere degli animali al fine di garantire loro un trattamento umano e di evitare di cagionare loro dolore sofferenze inutili"**

Così assegnando al benessere animale un valore

| **proprio ex se**

**Anche a prescindere dal riferimento alla qualità e sicurezza degli alimenti come era invece riportato nel considerando 5, regolamento 882 del 2004**

**BINOMIO AMBIENTE E SICUREZZA ALIMENTARE  
IMPRESCINDIBILI DAL BENESSERE ANIMALE:  
FILIERA AGROALIMENTARE**

**L'agricoltura Le foreste e la biodiversità europee**  
sono minacciate anche da organismi nocivi e malattie che attaccano le  
piante .

In Europa è in aumentato il numero di nuove specie di organismi nocivi , in  
buona parte a causa

**della globalizzazione del commercio e dei cambiamenti climatici.**

una riforma delle regole in materia di sanità vegetale

Contribuirà alla eradicazione tempestiva delle nuove specie di organismi  
nocivi ed aiuterà ad impedirne l'ingresso nell'UE

**BINOMIO AMBIENTE E SICUREZZA ALIMENTARE  
IMPRESCINDIBILI DAL BENESSERE ANIMALE:  
FILIERA AGROALIMENTARE**

**Considerata 8:**

La Legislazione dell'Unione **in materia di sanità delle piante** disciplina l'immissione,

L'insediamento e la diffusione degli organismi nocivi per le piante che non Sono presenti nell'Unione .

Essa persegue l'obiettivo di proteggere la sanità delle **colture , degli spazi verdi, pubblici**

**e privati, nonché le foreste dell'unione salvaguardando al contempo**

***La Biodivesità e L'Ambiente,***

***E di assicurare la qualità delle piante, e dei prodotti vegetali e la sicurezza degli alimenti e dei mangimi prodotti a partire dalle piante.***

***Assegnando agli spazi verdi, alle foreste dell'Unione, alla biodiversità , All'ambiente un attenzione non presente nel precedente Reg. 882/4***

# AMBITI DISCIPLINATI DALLO OCR

## Articolo 1      **Oggetto e ambito di applicazione**

### Ambiti disciplinati:

- a) **esecuzione CU e altre attività ufficiali (AAU) effettuate dalle AC degli SMs**
- b) finanziamento CU
- c) **assistenza amministrativa e collaborazione** tra gli SMs ai fini della corretta applicazione della 'Legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare' (UAFCL) che ricade nel campo di applicazione del OCR
- d) esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli SMs e nei paesi terzi
- e) **adozione delle condizioni** che devono essere soddisfatte in relazione a **animali e merci** che entrano nell'Unione da un paese terzo
- f) **istituzione di un sistema informatico** per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali (**IMSOC**)

# SETTORI DI APPLICAZIONE (n=10)

## Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione par. 2

L'OCR si applica ai CU effettuati per verificare la conformità alla normativa, emanata dall'UE o dagli SMs in applicazione della normativa dell'UE nei settori:

- a) **alimenti** e sicurezza alimentare, integrità e salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare interessi e informazione dei consumatori, fabbricazione e uso di MOCA;
- b) emissione deliberata nell'ambiente di **OGM** a fini di produzione di alimenti e mangimi;
- c) **mangimi** e sicurezza mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;
- d) prescrizioni in materia di **salute animale**;
- e) prevenzione e riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da **SOA** e prodotti derivati;
- f) prescrizioni in materia di **benessere degli animali**;
- g) misure di protezione contro gli **organismi nocivi per le piante**;
- h) prescrizioni per immissione in commercio e uso di **prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi**, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;
- i) **produzione biologica** e etichettatura dei prodotti biologici;
- j) uso e etichettatura **DOP, IGP e STG**.

# SETTORI ESCLUSI

## Articolo 1      **Oggetto e ambito di applicazione par. 4**

L'OCR **non si applica** ai CU per la verifica della conformità:

- a) al regolamento (UE) n. 1308/2013 **recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; tuttavia il presente regolamento si applica ai controlli effettuati a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, laddove individuino eventuali pratiche fraudolente o ingannevoli relativamente alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;**
- a) alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010, **sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici**
- a) alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un **codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.**


# Definizione di "CONTROLLI UFFICIALI" (CU)

## ARTICOLO 2 CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

1. "Ai fini del presente regolamento, per

«**controlli ufficiali**» si intendono attività eseguite dalle **autorità competenti**, o dagli **organismi delegati o dalle persone fisiche** cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento **al fine di verificare:**

- a) **il rispetto da parte degli operatori delle norme del presente regolamento** e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2; e
- b) **che gli animali e le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale."



# Definizione di "ALTRE ATTIVITA' UFFICIALI" (AAU)

## ARTICOLO 2 - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

2. "Ai fini del presente regolamento, per

3.

«**altre attività ufficiali**» si intendono attività, **diverse dai controlli ufficiali**, che sono **effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati** o dalle **persone fisiche** cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2

, **includere le attività tese** ad accertare la presenza di **malattie animali o di organismi nocivi** per le piante ;prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a **rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.**"

## Reg. (UE) 2017/625

Sanità animale

Salute delle piante

Sono incluse attività tese a:

accertare la presenza di **malattie animali o di organismi nocivi per le piante**

prevenire o contenere la diffusione di tali **malattie animali od organismi nocivi per le piante**

eradicare tali **malattie animali od organismi nocivi per le piante**

rilasciare autorizzazioni o approvazioni

rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali

??

??

# Definizione di "AUTORITA' COMPETENTI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

3) «**autorità competenti**»:

- a) "le **autorità centrali di uno Stato membro** responsabili di organizzare controlli ufficiali e altre attività ufficiali, in conformità al presente regolamento e alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2
- b) qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale competenza;
- c) secondo i casi, le autorità corrispondenti di un paese terzo"

Elenco



## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti	Mangimi
Benessere animale	SOA
Sanità animale	OGMs
Prodotti fitosanitari	DOP, IGP, STG
Produzione biologica	Salute delle piante

Autorità competenti  
Verifica della conformità

# AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO - PNI

**Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria incluso import/export**

**Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Aziende Unità Sanitarie Locali (compongono il SSN);** in caso di emergenza sanitaria, attribuita specifica autorità anche ai **sindaci**.

**Qualità merceologica e sanità delle piante**

L'Autorità competente centrale è il **Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF)**. Strutture delegate ad effettuare controlli ufficiali.

**Tutela dell'ambiente**

L'Autorità competente centrale è il **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)**.

**Importazioni**

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:** Attività di controllo, accertamento e verifica, di natura non sanitaria; attività di prevenzione e contrasto dei traffici illegali.

**Corpi di polizia**

- .Capitanerie di Porto**
- .CC Politiche Agricole e Alimentari – NAC** ?
- .CC Tutela della Salute - NAS**
- .CC Tutela per l'Ambiente – NOE** ?
- .Corpo Forestale dello Stato** ?
- .Guardia di finanza**

# AUTORITÀ COMPETENTI E ORGANISMI DI CONTROLLO – PNI

## **CORPI DI POLIZIA**

**CC Politiche Agricole e Alimentari<sup>1</sup> – NAC** (funzionalmente dipendente dal Ministro delle politiche agricole e forestali) - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

**CC Tutela per l'Ambiente<sup>2</sup> – NOE** (funzionalmente dipendente dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

**Corpo Forestale dello Stato<sup>3</sup>** alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali - Indagini investigative svolte di propria iniziativa o correlate ad inchieste giudiziarie o a programmi di repressione degli illeciti penali.

1,2,3 Con il D.L.vo n. 177/2016, il CFS è stato assorbito nell'[Arma dei Carabinieri](#) (cessazione : 31/12/2016). Gran parte delle competenze e del personale sono stati trasferiti nel neocostituito [Comando Unità Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare](#). Sempre in base al citato D.l.vo e successivi atti applicativi, specifiche aliquote di personale e risorse strumentali sono state devolute a ulteriori amministrazioni (Corpo nazionale Vigili del fuoco, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) in funzione delle relative specializzazioni. Il Comando, oltre al CFS, raggruppa i Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente, quelli del Comando Politiche Agricole.

# Definizione di "MERCICI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

11) «merci»: "tutto ciò che è assoggettato ad una o più norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, esclusi gli animali"

### Elenco non esaustivo

Alimenti

Mangimi

SOA

Additivi

Additivi dei mangimi

Prodotti derivati

Enzimi

Piante

Aromi

Prodotti fitosanitari

MOCA

Prodotti biologici

Prodotti DOP, IGPM SGT

?????

## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti

Mangimi

Benessere animale

SOA

Sanità animale

OGMs

Prodotti fitosanitari

DOP, IGP, STG

Produzione biologica

Salute delle piante

Merci  
Soddisfazione  
pertinenti requisiti

# Definizione di "OPERATORE"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

29) «operatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2»

### Elenco non esaustivo

"operatore del settore alimentare"

Reg. (CE) 178/2002 art. 3(3)

"operatore del settore dei mangimi"

Reg. (CE) 178/2002 art. 3(6)

"operatore economico" (MOCA)

Reg. (CE) 1935/2004 art. 2(2)d

"operatore" (SOA)

Reg. (CE) 1069/2009 art. 3(11)

"operatore professionale" (Piante)

Reg. (UE) 2016/2013 art. 2(9)

"operatore" (Animali e prodotti)

Reg. (UE) 2016/429 art. 4(24)

## Reg. (UE) 2017/625

Alimenti

Mangimi

Benessere animale

SOA

Sanità animale

OGMs

Prodotti fitosanitari

DOP, IGP, STG

Produzione biologica

Salute delle piante

Operatori  
Rispetto dei pertinenti  
requisiti

# Definizione di "ANIMALI"

## ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

9) «animali»: “gli animali come definiti all’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/429”

*Regolamento (UE) 2016/429”*


Articolo 4(1)

«animali»: “animali vertebrati e invertebrati”

Termini correlati (sotto-ordinati)

- «animali terrestri»
- «animali acquatici»
- «altri animali»
- «animali detenuti»
- «animali di acquacoltura»
- «animali selvatici»
- «pollame»
- «volatili in cattività»
- «animale da compagnia»

## Reg. (UE) 2017/625



## **Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali art 4**

Per ciascuno dei settori indicati, gli Stati membri designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali e altre attività ufficiale.

Per garantire la qualità la coerenza l'efficacia dei controlli ufficiali e quindi la corretta applicazione ed esecuzione della norma, il Reg. UE 625/17 Prevede che il personale addetto ai controlli ufficiali:

## **Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali: art 5**

.Riceva una **formazione adeguata** per il proprio ambito di competenza;

.Si **mantenga aggiornato nel proprio ambito di competenza** e riceva se del caso ulteriore informazione su base regolare;

.riceva **formazione sui temi specifici elencati nel regolamento stesso** nell'ambito dei pericoli alimentari, procedimenti giudiziari ed implicazioni dei controlli ufficiale.

## **Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali**

.In merito all'esecuzione dei controlli, il regolamento dispone che vengano effettuate con **frequenza opportuna** in base alla **valutazione del rischio** e **senza preavviso** a meno che non sia necessario al fine dell'esecuzione dello stesso (vedi audit o controlli presso Mattatoio in vigilanza permanente)

## **Designazione delle autorità competenti, esecuzione dei controlli ufficiali**

I controlli devono essere eseguiti secondo **procedure documentate** e devono prevedere la elaborazione di una **documentazione scritta** ( supporto cartaceo o formato elettronico)

Ne È fornita in copia agli operatori sottoposti al controllo ufficiale che ne fanno richiesta.

## **Designazione delle autorità competenti, esecuzione dei controlli ufficiali art 5 comm 2**

Ogni designazione di un veterinario

Ufficiale avviene in forma scritta e

Definisce i controlli ufficiali

e le altre attività

Ufficiali

Per la cui designazione è stata effettuata

**Valutazione della Performance individuale**

## **Designazione delle autorità competenti, esecuzione dei controlli ufficiali art 5 comma 5**

Se tra i servizi di un autorità competente esiste più di un'unità preposta a eseguire i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali, devono essere garantiti

Coordinamento e collaborazione

Efficienti e efficaci

Tra le varie unità

# Rapporto tra frequenza dei controlli ufficiali e analisi del rischio

## Art 9

Regolamento 625/17

conserva **l'approccio basato sul rischio**

già presente nel Regolamento 882/04 ma conferisce al  
concetto di rischio ulteriori connotazioni non evidenziate in  
passato

la frequenza dei controlli infatti è collegata ai **rischi di un  
prodotto** o un processo presentano rispetto:

**Pratiche ingannevoli o fraudolente , alla salute, alla  
sicurezza, al benessere degli animali e l'ambiente**

Quindi un ulteriore elemento **chiave indirizzato**  
**a rafforzare la lotta contro le frodi**

**Rapporto tra controlli ufficiali analisi del  
rischio  
Art 9**

**l'articolo 9 comma 1, b:**

nello stabilire la frequenza dei controlli le autorità competenti devo **tener conto della probabilità che i consumatori siano indotti in errore relativamente alla natura e all'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, al periodo Di conservazione, al paese di origine o luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti che acquistano.**

# Rapporto tra controlli ufficiali analisi del rischio Art 9

## **l'articolo 9 comma 1, d:**

dell'affidabilità dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi, su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all'art 1 paragrafo 2

Se un operatore ha una certificazione BRC o IFS con risultati di conformità al 90% sarà difficile che l'AC possa riscontrare % di conformità o non conformità che discostino di molto da esse

apporto tra controlli ufficiali analisi del rischio  
Art 9

**l'articolo 9 comma 5:**

I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile,  
in modo da mantenere al minimo necessario  
gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative  
per gli operatori,  
Ma senza che ciò pregiudichi l'efficacia del controllo

## Misure Nei confronti degli operatori e diritto di ricorso (ar.137-138)

Le autorità di controllo laddove di accertata non conformità hanno un potere di intervento e ampio, che deve essere esercitato in relazione al rischio alla gravità della non conformità.

Esse a titolo esemplificativo, dispongono o eseguono **trattamenti su animali o merci** per esempio pastorizzazione,

la **modifica delle etichette o informazioni** correttive da fornire ai consumatori,

**limitano o vietano l'immissione in commercio,** spostamento d'ingresso nell'unione o l'esportazione di animali e di merci e ne vietano o ne dispongono il ritorno dello Stato membro di spedizione;

## Misure Nei confronti degli operatori e diritto di ricorso (ar.137-138)

Dispongono che l'operatore **aumenti la frequenza dei controlli** e che determinate attività dell'operatore interessato siano soggette a **controlli ufficiali più numerosi, o Sistematici**

Attivano il **richiamo, il ritiro, la rimozione** o la **distruzione** delle merci autorizzando se del caso, lo **ripiego** perché diversi da quelli originariamente previsti;

## Misure Nei confronti degli operatori e diritto di ricorso

stabiliscono **isolamento o la chiusura per un periodo appropriato**, della totalità o di una parte dell'attività dell'operatore interessato o dei suoi stabilimenti, **se non addirittura la chiusura.**

Però rispetto a tale potere viene **ovviamente** riconosciuto un diritto di ricorso per il quale tuttavia si rinvia al diritto nazionale regolamento precisa in ogni caso che".

Il diritto di ricorso non pregiudica l'obbligo delle autorità competenti intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi connessi alla conformità rilevata

## **Misure Nei confronti degli operatori SANZIONI**

**LE SANZIONI SARANNO :  
EFFETTIVE, PROPORZIONATE, E DISSUASIVE**

## **Diritto alla controperizia art 35**

In caso di campionamento, di animali o merci Analisi prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali gli OSA Hanno diritto a loro spese, ad una **controperizia.**

Come indicato nel regolamento tale diritto" dovrebbe consentire all'operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti"

## **Diritto alla controperizia art 35**

Del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante"

## Diritto alla controperizia

Per tale motivo, **se opportuna**, pertinente e **tecnicamente fattibile**, autorità competente assicura che **nel prelevare campioni** che sia prelevata **una quantità sufficiente** per consentire una controperizia E se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informare l'operatore

## **Campionamento di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Un interessante disposizione del regolamento UE 625/17 rivolta ad un intero comparto del settore agro alimentare  
**Riguarda il campionamento di merce ed animali venduti on line .**

Si possono infatti impiegare ai fini un controllo ufficiale campioni che le autorità competenti ordinano agli operatori senza svelare la propria identità.

Una volta in possesso dei campioni le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei quali sono state ordinate detti campioni:

- siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati sottoposti a prove al fine di eseguire il controllo ufficiale;

Se i campioni sono analizzati e sottoposti a prove possono esercitare il diritto una controperizia

## Pubblicazione Del livello di conformità delle singole imprese art.11

Secondo quanto premesso nei considerata, alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili per informazioni

**relative al rating**

dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali. Obiettivo è di accrescere la trasparenza e la filiera agroalimentare a condizione che

**il regime di rating offra adeguate**

" Garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività"  
Per assicurare che il rating rispecchi accuratamente il livello di conformità di un'impresa è previsto che tale classificazione si baserà su risultati i vari controlli ufficiali, o nel caso di un unico controllo con esito solo remore, autorità competente dovrà procedere in tempi ragionevoli successivi controlli

## **Pubblicazione Del livello di conformità delle singole imprese**

- **pubblica tempestivamente regolarmente:**
  - tipo il numero controlli ufficiali
  - Tipo il numero delle non conformità
  - Misure sanzioni adottate
  - stabilisce uno schema di valutazione( "Rating scheme" Per singoli operatori e li rende pubblici)

## **Collaborazione E assistenza amministrativa articoli 102-108**

**rafforzamento dei meccanismi di collaborazione e assistenza  
amministrativa**

tra gli Stati membri( Es. Emergenze trans frontaliere)

Ruolo di coordinamento della commissione

Organismi di collegamento degli Stati membri

Sistema integrato per la gestione delle informazioni e scambio di  
informazioni esempio: food fraud network

## **Nuovo sistema informatico articoli 131-136 IMSCOC**

**Sistema informatico per la gestione delle informazioni sui controlli ufficiali ed altre attività ufficiale**

Si basa sull'utilizzo della piattaforma per la gestione dei controlli specifici previsti per animali e prodotte da parte delle autorità competenti e Stati membri

**Comporta un'integrazione e aggiornamento degli attuali sistemi informatici gestiti** dalla commissione e scambiare dati ed informazioni sui controlli ufficiale inclusi

Collegamenti con il sistema **TRACES**

Gestione dei dati personali data security

Attua elettronicamente la maggior parte delle disposizioni del nuovo regolamento 625/17

Permette lo scambio tra gli Stati membri di tutti i documenti e dati necessari per l'esecuzione dei controlli ufficiali (. Certificazione per esportazione)

## **Nuovo sistema informatico articoli 131-136 IMSCOC**

**Attua l'assistenza amministrativa e cooperazione AAC E unifica i sistemi in relazione ai rischi per la salute umana, vegetale, animale e del benessere**

Fornisce strumenti per raccogliere e gestire le relazioni sui controlli ufficiali forniti dagli Stati membri alla commissione Comunicazione a e da paesi terzi

Non aggiunge ulteriore carico di lavoro

Sostituisce parzialmente gli attuali sistemi come il TRACES

Migliora l'efficacia dei controlli

Campo di applicazione: persone, animali, benessere animale, piante, sanità, OGM ( Standard di mercato / frode)

Mette insieme

Rete IRaSSF

Organi di collegamento degli Stati membri

Rete frodi alimentari

Traces

## I controlli ufficiali alle frontiere su animali e merci che entrano nell'Unione Europea.

Regolamento 625 si applica anche a quei prodotti della catena agroalimentare che vengono importati nell'unione europea da paesi diversi.

Regolamento stabilisce un **approccio integrato** per effettuare controlli. Regole comuni si applicano a quei controlli effettuati alle le frontiere su animali, prodotti di origine animale e vegetale che devono essere ispezionati prima di entrare nella Unione Europea.

Il sistema di controllo **sarà basato sempre sul rischio**, sarà più mirato e quindi di conseguenza, almeno sulla carta, economicamente meno oneroso sia per le autorità competenti che per imprese.

**I controlli ufficiali alle frontiere su animali e merci che entrano nell'Unione Europea.**

**Art 49-64**

**Controlli fisici** saranno effettuate con una **frequenza rapportata al rischio** connesso agli animali e alle merci in altre parole sono previsti controlli alle frontiere effettuati su animali prodotti di origine animale, piante, alimenti, mangimi e altri prodotti e merci che possono rappresentare un rischio per la salute, la sicurezza, il benessere di lavorazione degli animali e dell'ambiente.

Inoltre i posti di controllo di frontiera che sostituiscono i punti di ispezione frontaliero dovranno rispettare requisiti comuni per garantire controlli ufficiali efficace e verrà introdotto un documento comune di ingresso CHED(Common Health Entry Document) E spedizioni provenienti da paesi diversi.

**I controlli ufficiali alle frontiere su animali e merci  
che entrano nell'Unione Europea.  
Art 49-64**

I criteri per determinare e modificare la frequenza dei controlli saranno stabiliti dalla commissione.  
In linea di principio, tutti controlli saranno eseguiti al posto di controllo di confine dove arriva la partita.

Com'è evidente ettari norme richiedono una stretta collaborazione tra le autorità competente che effettuano i controlli sugli animali e sulle merci provenienti da paesi terzi al fine di garantire lo scambio tempestivo di informazioni compresi le autorità che si interessano di pulizia giudiziaria

**REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO del 9 marzo 2016**

**relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni  
atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità  
animale»)**

**ART. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE : norme per la  
prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli  
animali o all'uomo.**

• Tali norme hanno lo scopo di garantire:

• una migliore sanità animale a sostegno di una **produzione agricola** e  
un'**acquacoltura sostenibili** nell'Unione;

il **funzionamento efficace del mercato interno**;

una **riduzione** degli effetti negativi sulla **sanità animale**, sulla **sanità pubblica** e  
sull'**ambiente**:

- di alcune malattie;
- delle misure adottate per prevenire e lottare contro le  
malattie;

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»

Inoltre, tali norme tengono conto:  
del rapporto **tra la sanità animale** e:

la **sanità pubblica**;

**l'ambiente**, compresi la **biodiversità** e le risorse **genetiche preziose**, nonché le ripercussioni del **cambiamento climatico**;

la **sicurezza degli alimenti e dei mangimi** (*food and feed safety*);

**il benessere degli animali**, compresa l'esigenza di risparmiare loro dolore, angoscia o sofferenza evitabili;  
(art.13 TFUE)

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»

- la **resistenza antimicrobica**;
- la **sicurezza dell'approvvigionamento alimentare** (*food security*);
- delle **conseguenze economiche, sociali, culturali e ambientali** dell'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie;
- delle norme internazionali pertinenti.

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»: ART.1 par.1

Le norme per la prevenzione ed il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo prevedono:

- l'organizzazione in base a priorità e **la classificazione delle malattie** che suscitano preoccupazione a livello di Unione e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale (**parte I: articoli da 1 a 17**);
- **l'identificazione precoce**, la notifica e la comunicazione delle malattie, la **sorveglianza**, i **programmi di eradicazione** e lo **status di indenne da malattia**, (**parte II: articoli da 18 a 42**);
- **la presa di coscienza, la preparazione e il controllo delle malattie** (**parte III: articoli da 43 a 83**);
- la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità (*traceability*) degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale nell'Unione (**parte IV: articoli da 84 a 228**; e **parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256**);
- l'ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale nell'Unione e le esportazioni di tali partite dall'Unione (**parte V: articoli da 229 a 243 e parte VI: articoli da 244 a 246 e da 252 a 256**);
- i movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio (**parte VI: articoli da 244 a 256**);
- **le misure di emergenza** da adottare in caso di una situazione di emergenza riguardante una malattia (**parte VII: articoli da 257 a 262**).

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»

Il regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, tranne per quanto riguarda gli articoli 270, paragrafo 1(\*), e 274 (\*\*), che si applicano dalla data della sua entrata in vigore (\*\*\*)

(\*) abrogazione delle decisioni 78/642/CEE, 89/455/CEE e 90/678/CEE, e delle direttive 79/110/CEE, 81/6/CEE, 90/423/CEE, 92/36/CEE e 98/99/CE.

(\*\*) Misure transitorie relative alla data di adozione di taluni atti delegati e di esecuzione

(\*\*\*) 31/03/2016

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## **Considerando 1**

l' **impatto** delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle **può essere devastante** per i singoli animali le popolazioni animali i detentori degli animali e l'economia

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 2

le malattie animali trasmissibili possono avere un **impatto significativo** sulla **sanità pubblica** e sulla sicurezza alimentare

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 3

si possono osservare effetti **interattivi negativi** in relazione alle **biodiversità** ai **cambiamenti climatici** e altri aspetti ambientali. **I cambiamenti climatici** possono influenzare la **comparsa di nuove malattie** e la **prevalenza di malattie esistenti** e la distribuzione geografica degli agenti e vettori patogeni compresi quelli che interessano la fauna selvatica

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 4

al fine di assicurare livelli elevati di sanità animale e sanità pubblica della Unione nonché lo sviluppo razionale del settore agricolo dell'acquacoltura e di aumentare la produttività è opportuno stabilire norme Di sanità animale a livello dell'Unione.

tale legislazione costituisce un contributo indispensabile alla **realizzazione del Mercato interno** per gli animali , i prodotti di origine animale e alla **prevenzione della diffusione di malattie infettive**

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## **considerando 7 interconnessione con biosicurezza**

Il presente regolamento **non contiene** disposizioni che disciplinano il benessere animale. Tuttavia la sanità di mare il benessere degli animali sono strettamente interconnessi:

**una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa**

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerata 9

obiettivo del presente regolamento è realizzare **le idee della strategia per la salute degli animali** compreso il principio della

« **One Health** »,

e consolidare il quadro giuridico per una politica comune in materia di sanità animale attraverso un quadro semplificato e flessibile in questo campo

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## considerato 10

Le malattie trasmissibili possono avere un impatto generale sulla sanità pubblica e animale con effetti a livello della popolazione

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerata 11 atteggiamento olistico

Nel definire le norme di sanità animale è essenziale tenere conto del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, aspetti economici sono lasciati e culturale

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 43

la Biosicurezza è uno dei principali strumenti di prevenzione a disposizione degli operatori e delle altre persone che lavorano con gli animali Per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione di malattie animali trasmissibili da e all'interno di una popolazione animale.

Il ruolo della Biosicurezza è anche riconosciuto nella valutazione dell'impatto per l'adozione del presente regolamento

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 44

I biocidi quali i disinfettanti e l'igiene Veterinaria svolgono un ruolo importante nelle strategie di biosicurezza pertanto dovrebbero essere considerate parte di essa

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 47: il ruolo del veterinario

l'istruzione e le qualifiche professionali dei veterinari attestano che si hanno acquisito le conoscenze, le capacità e le competenze necessarie a diagnosticare le malattie e curare gli animali.

Inoltre in alcuni Stati membri esiste una professione specializzata chiamata **professionisti della sanità degli animali acquatici**

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## **considerando 49: delega a veterinari liberi professionisti**

A causa a causa delle risorse limitate le autorità competenti non sempre riescono a svolgere tutte le attività che sono tenuti a svolgere a norma del presente regolamento. Per tale motivo è necessario fornire una **base giuridica che la autorizzi a delegare lo svolgimento di determinate attività ai veterinari che non sono veterinari ufficiali**

**Per lo stesso motivo e anche opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di autorizzare persone fisiche o giuridiche a svolgere determinate attività in certe condizioni**

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 51: cooperazione

una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i **detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale**, e altre parti interessate e partner commerciali. Per garantirsi loro sostegno e necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione di misure a cui al presente regolamento in modo chiaro trasparente ed inclusivo

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 61

La sorveglianza è un elemento chiave della politica di controllo che malattia e dovrebbe garantire l'individuazione precoce delle malattie degli animali trasmissibile e la loro notifiche efficace

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 62 : ruolo dell'operatore

gli operatori che osservano regolarmente i loro animali e sono nella posizione migliore per individuare la mortalità animale o altri sintomi di malattie gravi. Essi quindi sono fondamentali per qualsiasi sorveglianza e indispensabili per la sorveglianza realizzata dall'autorità competente

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» considerata

## Considerando 63

per assicurare una stretta collaborazione e lo scambio di Informazioni tra gli operatori e i veterinari o i professionisti della sanità ed integrare la sorveglianza effettuata dagli operatori, **gli stabilimenti dovrebbero ,** in funzione del tipo di produzione interessata, **essere sottoposti a visite in sanità animale**

## **REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale» art.2**

Ambito di applicazione : il presente regolamento si applica a:

- agli animali detenuti e selvatici;
- al materiale germinale;
- ai prodotti di origine animale;
- ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, fatte salve le norme di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009;
- alle strutture, ai mezzi di trasporto, alle attrezzature e a tutte le altre vie di infezione e al materiale coinvolto o potenzialmente coinvolto nella diffusione delle malattie animali trasmissibili.

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»

Si applica, alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui:

alla decisione n. 1082/2013/UE (*Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE*)

al regolamento (CE) n. 999/2001 (*Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili*);

alla direttiva 2003/99/CE (*Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio*);

al regolamento (CE) n. 2160/2003 (*Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti*)

# REGOLAMENTO (UE) 2016/429 «normativa in materia di sanità animale»

PARTE I NORME GENERALI

PARTE II NOTIFICA E COMUNICAZIONE DELLA MALATTIA, SORVEGLIANZA, PROGRAMMI DI ERADICAZIONE, STATUS DI INDENNE DA MALATTIA

PARTE III SENSIBILIZZAZIONE, PREPARAZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE

PARTE IV REGISTRAZIONE, RICONOSCIMENTO, TRACCIABILITÀ E MOVIMENTI

PARTE V INGRESSO NELL'UNIONE ED ESPORTAZIONE

PARTE VI MOVIMENTI A CARATTERE NON COMMERCIALE DI ANIMALI DA COMPAGNIA INTRODOTTI IN UNO STATO MEMBRO DA UN ALTRO STATO MEMBRO O DA UN PAESE TERZO O TERRITORIO

PARTE VII MISURE DI EMERGENZA

PARTE VIII DISPOSIZIONI COMUNI

PARTE IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATO I SPECIE DI ANIMALI DA COMPAGNIA

ALLEGATO II ELENCO DELLE MALATTIE

ALLEGATO III SPECIE DI UNGULATI

ALLEGATO IV CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, ALLE MALATTIE ELENcate CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 5.

ALLEGATO V TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 269, PARAGRAFO 2

# PARTE I NORME GENERALI

CAPO 1 Oggetto, scopo, ambito di applicazione e definizioni

CAPO 2 Malattie elencate e malattie emergenti e specie elencate

CAPO 3 Responsabilità per la sanità animale

Sezione 1 Obblighi degli operatori , dei professionisti degli animali e dei detentori di animali da compagnia

Sezione 2 Veterinari e professionisti della sanità degli animali acquatici

Sezione 3 Stati membri

Sezione 4 Laboratori , strutture e altre persone fisiche e giuridiche che manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

# CAPO 1

*Articolo 1* Oggetto e scopo

*Articolo 2* Ambito di applicazione

*Articolo 3* Campo di applicazione delle parti IV, V e VI

*Articolo 4* Definizioni

## CAPO 2

Articolo 5 Elenco delle malattie

Articolo 6 Malattie emergenti

Articolo 7 Parametri di valutazione per la redazione dell'elenco delle malattie

Articolo 8 Redazione di un elenco delle specie

Articolo 9 Norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate

## SEZIONE 1

Articolo 10 Responsabilità per la sanità animale e le misure di biosicurezza

Articolo 11 Conoscenze in materia di sanità animale

## SEZIONE 2

Articolo 12 Responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali  
acquatici

## SEZIONE 3

Articolo 13 Responsabilità degli Stati membri

Articolo 14 Delega di attività ufficiali da parte dell'autorità competente

Articolo 15 Informazione dei cittadini

## SEZIONE 4

Articolo 16 Obblighi dei laboratori, delle strutture e delle altre persone che  
manipolano agenti patogeni, vaccini e altri prodotti biologici

Articolo 17 Laboratori di sanità animale

Criteria  
d'inclusione  
nell'elenco

+

Parametri di  
valutazione

Cap 2 art7

Malattie che  
non si  
manifestano  
nell'Unione

Malattie che  
devono essere  
oggetto di  
controllo in tutti  
gli SM

Malattie  
rilevanti per  
alcuni SM

Malattie che  
richiedono  
misure anti-  
diffusione

Malattie che  
richiedono  
sorveglianza

Elenco delle  
malattie

Elenco delle  
specie  
animali

Malattie  
emergenti

Norme per la prevenzione e il controllo

Norme  
specifiche per  
le malattie  
elencate

Altre norme  
adottate

Responsabilità

Conoscenze

Capacità professionali

Obblighi

Operatori

Detentori degli adc

Professionisti degli animali

Veterinari

Professionisti della sanità degli animali acquatici

Veterinari ufficiali

Stati membri

Autorità competente

Informazione dei cittadini

Veterinari non ufficiali

## Operatori Responsabilità: art. 10

In relazione agli **animali detenuti** ed ai *prodotti* sotto la loro responsabilità sono responsabili :

della **sanità degli animali detenuti**;

dell'uso prudente e responsabile **dei medicinali veterinari**, fatto salvo il ruolo e la responsabilità dei veterinari,

## Operatori Responsabilità: art. 10

della riduzione al minimo del rischio di diffusione delle malattie;

delle buone prassi di allevamento;

adozione, se del caso, di misure di biosicurezza riguardo:

agli animali detenuti ed ai prodotti sotto la loro responsabilità

agli animali selvatici (Se del caso)

**profilassi**

complesso delle misure volte a prevenire la comparsa delle malattie, o ad ostacolarne la diffusione, o a ridurre l'importanza

**prevenzione**

complesso delle misure di profilassi volte ad evitare l'insorgenza di una malattia in una popolazione sana

**controllo**

complesso delle misure volte a ridurre la frequenza e l'impatto economico di una malattia

**eradicazione**

eliminazione di una malattia da un'area geografica o da una popolazione attraverso l'eliminazione (estinzione) del suo agente causale

- 1 PRIMARIA**  
ridurre la comparsa di nuovi casi di una malattia
- 2 SECONDARIA**  
ridurre la frequenza dei casi esistenti di una malattia
- 3 TERZIARIA**  
ridurre la gravità di una malattia inguaribile

# BIOSICUREZZA


SPESSO GLI ALLEVATORI E GLI ALTRI OPERATORI DEL SETTORE NON RICONOSCONO L'IMPORTANZA E IL VALORE DELLE PROCEDURE DI BIOSICUREZZA DA APPLICARE NEL PROPRIO ALLEVAMENTI

• SI FA AFFIDAMENTO A



Vaccinazioni

Antibiotici



# BIOSICUREZZA

• BIOSICUREZZA ESTERNA: MISURE ADOTTATE NELL'ALLEVAMENTO PER IMPEDIRE O LIMITARE L'INTRODUZIONE DI MALATTIE DALL'ESTERNO

• BIOSICUREZZA INTERNA: MISURE ADOTTATE NELL'ALLEVAMENTO PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DI MALATTIE PRESENTI IN ALLEVAMENTO

# BIOSICUREZZA ESTERNA

1. INTRODUZIONE DI ANIMALI
2. INGRESSO AUTOMEZZI
3. INGRESSO PERSONE ESTRANEE
4. DISTANZA ALLEVAMENTI ALTRI



# BIOSICUREZZA ESTERNA:



- a. Barriere (cancelli o sbarre mobili) evitare l'accesso incontrollato di persone e automezzi
  - a.1 ingresso devono essere apposti cartelli di divieto di accesso agli estranei;
  - a.2 un'area di parcheggio,
  - a.3 Presenza di un contenitore per i rifiuti nelle vicinanze della barriera;
- b. Area di disinfezione per gli automezzi antistante l'area di allevamento, con fondo impermeabile e attrezzata con apparecchiature fisse;
- c. Piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali;
- d. Per i nuovi fabbricati un sistema di caricamento del mangime dall'esterno della recinzione;



# Biosicurezza:art. 10

Le misure di biosicurezza sono attuate, a seconda dei casi, mediante:

- **misure di protezione fisica**, che possono comprendere:
  - separazioni, recinzioni, tetti, reti, a seconda dei casi;
  - pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione;
  - nel caso degli animali acquatici, se del caso:
    - misure in materia di approvvigionamento idrico e di eliminazione delle acque di scarico;
    - barriere naturali o artificiali rispetto ai corsi d'acqua circostanti che impediscano agli animali acquatici di entrare o uscire dallo stabilimento interessato, comprese misure contro le inondazioni e le infiltrazioni d'acqua dai corsi d'acqua circostanti; .

# Biosicurezza:art. 10

- misure di gestione**, che possono comprendere:
  - procedure per l'ingresso nello stabilimento** e l'uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone;
  - procedure per l'uso delle attrezzature;**
  - condizioni per i movimenti basate sui rischi;**
  - condizioni per l'introduzione di animali o prodotti** nello stabilimento;
  - misure di quarantena, isolamento o separazione** degli animali introdotti di recente o malati;
  - un sistema per lo smaltimento sicuro dei cadaveri di animali e degli altri sottoprodotti di origine animale.**

# Operatori e professionisti degli animali

## Conoscenze art. 11

**Gli operatori ed i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate**

**In materia di:**

- a) malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo;
- b) principi di biosicurezza;
- c) interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana.
- d) buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano;
- e) resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e relative implicazioni

# Operatori e professionisti degli animali

## Conoscenze art. 11

Il contenuto delle conoscenze dipende da (proporzionali):

- a) specie e categorie di animali detenuti o *prodotti* di cui hanno la responsabilità, natura del loro rapporto professionale con tali animali o prodotti
- b) tipo di produzione
- c) mansioni svolte

# Operatori e professionisti degli animali

## Conoscenze art. 11

### Acquisite mediante:

- a) esperienza o formazione professionale;
- b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale;
- c) istruzione formale;
- d) altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c)

# Detentori degli adc Responsabilità

Sono responsabili della sanità degli animali detenuti

# Professionisti degli animali

## Responsabilità

Si adoperano per ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie nel contesto del loro rapporto professionale con gli animali e i prodotti

Operatori, professionisti degli animali,  
detentori degli adc

## Responsabilità

cooperano con l'autorità competente e i veterinari  
nell'applicazione delle misure di prevenzione e  
controllo delle malattie di cui al presente  
regolamento

# Veterinari Responsabilità:

## art12: responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

Nell'esercizio delle loro attività rientranti nel campo di applicazione del regolamento:

- adottano tutte le misure opportune per prevenire l'introduzione, lo sviluppo e la diffusione delle malattie;
- si adoperano per garantire la tempestiva individuazione delle malattie attraverso una diagnosi corretta e una diagnosi differenziale per escludere o confermare una malattia;

# Veterinari Responsabilità:

## art12: responsabilità dei veterinari e dei professionisti della sanità degli animali acquatici

svolgono un ruolo attivo nei seguenti ambiti:

- sensibilizzazione riguardo alla sanità animale e all'interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana;
- prevenzione delle malattie;
- individuazione precoce e risposta rapida alle malattie;
- sensibilizzazione sulla resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, e sulle relative implicazioni;

# Veterinari

## Responsabilità

- **cooperano con l'autorità competente**, gli operatori, i professionisti degli animali e i detentori di animali da compagnia all'attuazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di cui al regolamento.
- **aggiornano e sviluppano** le loro capacità professionali connesse ai settori di attività rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento
- Se lo SM autorizza i professionisti della sanità degli animali acquatici a realizzare attività affidate ai veterinari, a tali professionisti spettano le stesse responsabilità sopra riportate.

# Stati membri Responsabilità :art.13

Al fine di garantire che l'autorità competente in materia di sanità animale abbia la capacità di adottare le misure necessarie e appropriate e di realizzare le attività richieste dal regolamento, ciascuno Stato membro assicura, al livello amministrativo appropriato, che l'autorità competente disponga di:

personale qualificato, strutture, attrezzature, risorse finanziarie e un'organizzazione efficace che copra l'intero territorio dello Stato membro;

accesso a laboratori con personale qualificato, strutture, attrezzature e risorse finanziarie per garantire la diagnosi rapida e precisa e la diagnosi differenziale delle malattie elencate e delle malattie emergenti;

veterinari opportunamente formati coinvolti nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 12.

Gli Stati membri incoraggiano gli operatori e i professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'articolo 11 mediante programmi ad hoc nei settori agricolo o dell'acquacoltura o tramite l'istruzione formale.

## Laboratori di sanità animale

I laboratori ufficiali per la sanità animale, costituiti da:

laboratori di riferimento dell'Unione

laboratori di riferimento nazionali

laboratori ufficiali per la sanità animale

nell'esercizio dei loro compiti e

responsabilità, cooperano nell'ambito di

una **rete dell'Unione di laboratori per la sanità animale.**

# Laboratori di sanità animale

## Obblighi

I risultati e le relazioni fornite dai laboratori ufficiali sono soggetti ai **principi di riservatezza e segretezza professionale** e all'**obbligo di notifica all'autorità competente che li ha designati**, indipendentemente dalla persona fisica o giuridica che ha chiesto le analisi, prove o diagnosi di laboratorio.

# Delega di attività ufficiali da parte dell'autorità competente

*L'autorità competente può delegare una più delle seguenti attività a veterinari non ufficiali*

(ART.14)

<b>Attività art,14</b>	<b>Soggetto delegato</b>	<b>Condizioni delega vnu</b>	<b>Condizioni delega pf/g</b>
<p><u>1 applicazione pratica di misure</u> previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 32</p>	<p>Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche</p>	<p>art.31 (2) reg 2017/625 ? atti delegati di cui all'art.14, par.3 del reg 2016/429 ?</p>	<p>Compiti specificati Conoscenze specifiche in tali compiti</p>
<p><u>2.sostegno all'autorità competente nell'esecuzione della sorveglianza</u> di cui all'articolo 26 o in relazione ai programmi di sorveglianza di cui all'articolo 28</p>	<p>Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche</p>		

<b>Attività riguardanti : sensibilizzazione preparazione e controllo malattie di cui alla parte III</b>	<b>Soggetto delegato</b>	<b>Condizioni delega vnu</b>	<b>Condizioni delega pf/g</b>
a) <u>attività di campionamento e esecuzione di indagini (<i>investigations</i>) e inchieste epidemiologiche (<i>epidemiological enquiries</i>) nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), dell'articolo 55, paragrafo 1 e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80 nel caso di sospetta presenza di una malattia e degli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma di tali articoli;</u>	Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche		

<b>Attività</b>	<b>Soggetto delegato</b>	<b>Condizioni delega vnu</b>	<b>Condizioni delega pf/g</b>
<p>b) <u>esecuzione di attività relative a misure di controllo delle malattie</u> in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79, 80, 81 e 82, e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma di tali articoli;</p>	<p>Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche</p>		

Attività	Soggetto delegato	Condizioni delega vnu	Condizioni delega pf/g
c) esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'articolo 69	Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche		
la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e i movimenti di cui alla parte IV	Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche		
il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c)	veterinari non ufficiali		

Attività	Soggetto delegato	Condizioni delega vnu	Condizioni delega pf/g
l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui al l'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	Veterinari non ufficiali/persone fisiche o giuridiche		

Le AACCC possono delegare a veterinari non ufficiali una o più delle attività individuate dall'articolo 14

Gli Stati membri possono prevedere l'autorizzazione a persone fisiche o giuridiche ad eseguire alcune attività. In questo caso, le AACCC conferiscono la delega

# Obbligo di sorveglianza degli operatori (art.24)

Al fine di individuare la presenza di malattie elencate e di malattie emergenti, gli operatori:

- a) osservano la salute e il comportamento degli animali sotto la loro responsabilità;
- b) osservano le eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale sotto la loro responsabilità, che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o da una malattia emergente;
- c) cercano di individuare le mortalità anomale e altri sintomi di malattie gravi negli animali sotto la loro responsabilità.

# Visite di sanità animale (art.25)

Gli operatori **assicurano** che gli stabilimenti sotto la loro responsabilità ricevano visite di sanità animale **condotte da un veterinario, ove opportuno**, in ragione dei rischi rappresentati dallo stabilimento in questione, tenendo conto:

- a) del tipo di stabilimento;
- b) delle specie e delle categorie di animali detenuti nello stabilimento;
- c) della situazione epidemiologica nella zona o regione per quanto riguarda malattie elencate o malattie emergenti a cui sono sensibili gli animali dello stabilimento;
- d) di qualsiasi altra sorveglianza, o dei controlli ufficiali pertinenti di cui sono oggetto gli animali detenuti e il tipo di stabilimento.

Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato.

Esse possono essere combinate a visite condotte per altri scopi.

# Visite di sanità animale (art.25)

Le visite di sanità animale sono effettuate al fine di prevenire le malattie, in particolare mediante:

- a) la fornitura di consulenza all'operatore interessato sulla biosicurezza e su altre questioni di sanità animale pertinenti secondo il tipo di stabilimento e le specie e le categorie di animali detenuti nello stesso;
- b) l'identificazione dei sintomi che indicano l'insorgenza di malattie elencate o di malattie emergenti, e relativa informazione.

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 3 Veterinario aziendale

1. Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 e' un medico veterinario, libero

professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuita', con un rapporto diretto con l'operatore, definito con

atto formale.

2. Il veterinario aziendale possiede i seguenti requisiti:

a) e' iscritto all'Ordine dei medici veterinari;

b) ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2;

c) non e' in condizioni che configurino un conflitto di interessi;

d) non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di

materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

3. La Federazione nazionale medici veterinari italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che

soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c); la decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni

disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall'elenco.

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 3 Veterinario aziendale

4. Il veterinario aziendale, incaricato formalmente dall'operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al

Servizio veterinario ufficiale competente per territorio, utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nella Banca dati nazionale (BDN)

dell'Anagrafe zootecnica, che prevede la trasmissione dell'Allegato 3. Il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente,

ricevuta la comunicazione e, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, provvede a convalidare tale

informazione in BDN. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche dall'operatore.

5. Il veterinario aziendale effettua la comunicazione di cui al comma 4 anche all'Ordine provinciale di appartenenza.

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 4 Compiti e responsabilità del veterinario aziendale

1. Il veterinario aziendale, ove incaricato ai sensi dell'art. 3, comma 4, e' deputato a:

a) fornire all'operatore informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;

b) assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore;

D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

#### **Art. 4 Compiti e responsabilità del veterinario aziendale**

c) offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;

d) fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto

zoo-economico;

e) offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali;

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 4 Compiti e responsabilità del veterinario aziendale

- f) assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l'Istituto zooprofilattico sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per il corretto smaltimento delle spoglie animali;
- g) fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza.

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 4 Compiti e responsabilità del veterinario aziendale

2. Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attività sanitaria svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti così come schematizzati nell'Allegato 1. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute definisce nel Manuale operativo, di cui all'art. 2, comma 6, le procedure operative per la messa a disposizione di tali informazioni.

3. Il veterinario aziendale incaricato dall'operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche, di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.

# D.M. 7/12/2017 “Sistema di reti di epidemio- sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale”.

## Art. 5 Obblighi a carico dell'operatore e del Veterinario aziendale

1. L'operatore che si avvale della figura del veterinario aziendale fornisce allo stesso le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo, e comunque, tutte quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4.

2. Il veterinario aziendale e' responsabile della verifica e della corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.

## Art. 6 Attività di verifica

1. Le Autorità competenti, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto

Attività	Macroattività	Attività delegabile/B G	
<p><u>attività di campionamento e esecuzione di indagini (investigations) e inchieste epidemiologiche (epidemiological enquiries)</u> nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), dell'articolo 55, paragrafo 1 e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80 nel caso di sospetta</p>	<p>sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie (parte III) Misure di controllo delle malattie (Titolo II)</p> 	<p>SI/art.14, par.1, l.c), p.i), 1°tratt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Indagini (<i>investigation</i>) condotte dall'autorità competente <u>in caso di sospetto</u> della presenza di una malattia elencata (art.54)</li> <li>•Misure preliminari di controllo delle malattie attuate dalle autorità competenti (art.55): <ul style="list-style-type: none"> <li>b) compila un inventario: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) degli animali detenuti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale interessati, o in qualsiasi altro luogo;</li> <li>ii) dei prodotti presenti nello stabilimento, nell'azienda alimentare e di mangimi o nello stabilimento che tratta sottoprodotti di origine animale o in qualsiasi altro luogo, ove rilevante per la diffusione di tale malattia elencata;</li> </ul> </li> <li>c) provvede affinché siano applicate opportune misure di biosicurezza per prevenire la trasmissione di tale agente patogeno della malattia elencata ad altri animali o all'uomo;</li> <li>d) se del caso, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'agente patogeno, garantisce che gli animali detenuti delle specie elencate per la malattia elencata in questione siano tenuti in isolamento e che sia ad essi impedito di venire a contatto con la fauna selvatica;</li> <li>e) limita i movimenti degli animali detenuti, dei prodotti e, se del caso, delle persone, dei veicoli e dei materiali o degli altri mezzi attraverso i quali l'agente patogeno potrebbe essersi diffuso allo o dallo stabilimento, alle o dalle aziende alimentari e di mangimi o dagli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale, o da qualsiasi altro luogo in cui si sospetta la presenza di tale malattia elencata, nella misura necessaria a prevenirne la diffusione;</li> <li>f) adotta ogni altra misura di controllo delle malattie necessaria,</li> </ul> </li> </ul>

Attività	Macroattività	Attività delegabile/BG	
<p><u>esecuzione di attività relative a misure di controllo delle malattie</u> in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate all'articolo 61, all'articolo 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), all'articolo 70, paragrafo 1, agli articoli 79, 80, 81 e 82, e negli eventuali atti</p>	<p>sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie (parte III) Misure di controllo delle malattie (Titolo II)</p>	<p>SI/art. 14, par.1, l.c), p.i), 2° trat.</p>	<p>•Stabilimenti e altri luoghi colpiti (art.61) (misure di controllo delle malattie in caso di conferma, ndr):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) restrizioni sui movimenti delle persone, degli animali, dei prodotti, dei veicoli o di qualsiasi altro materiale o sostanza che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;</li> <li>b) abbattimento ed eliminazione o macellazione degli animali che potrebbero essere contaminati o contribuire alla diffusione della malattia elencata;</li> <li>c) distruzione, lavorazione, trasformazione o trattamento dei prodotti, dei mangimi o delle altre sostanze, o trattamento delle attrezzature, dei mezzi di trasporto, delle piante o dei prodotti vegetali o dell'acqua che potrebbero essere contaminati, nella misura adeguata a garantire che qualsiasi agente patogeno o vettore della malattia sia distrutto;</li> <li>d) vaccinazione o trattamento con altri medicinali veterinari degli animali detenuti a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, e dell'articolo 69 e degli eventuali atti delegati adottati a norma dell'articolo 47;</li> <li>e) isolamento, quarantena o trattamento degli animali e dei prodotti che potrebbero essere contaminati e contribuire alla diffusione della malattia elencata;</li> <li>f) pulizia, disinfezione, lotta agli insetti e derattizzazione o altre misure di biosicurezza necessarie da applicare allo stabilimento,</li> </ul>

Attività	Macroattività	Attività delegabile/BG	
<p>esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'articolo 69</p>	<p>sensibilizzazione, preparazione e controllo delle malattie (parte III), Misure di controllo delle malattie (Titolo II)</p>	<p>SI/art. 14, par.1, l.c), p.i), 3° trat.</p>	
<p>la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e i movimenti di cui alla parte IV</p>	<p>Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti(Parte IV)</p>	<p>SI/art. 14, par.1, l.c), p.ii)</p>	<p>Parte IV</p>

Attività	Macroattività	Attività delegabile /BG	
<p>il rilascio e la compilazione e dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 249, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 250, paragrafo 2, lettera c)</p>	<p>Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un Paese terzo o Territorio (Parte VI)</p>	<p>SI/art.14, par.1, l.c), p.iii)</p>	<p>Compilazione e rilascio dei documenti di identificazione (conformemente alle norme adottate ai sensi dell'articolo 254, lettera d) per gli animali da compagnia che devono essere movimentati da o per un altro Stato membro, un Paese terzo, un Territorio.<sup>[1]</sup><sub>[SEP]</sub></p>